

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto n. 311);

considerato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ai sensi del quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della medesima legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa previsti, il Governo può adottare, con la medesima procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 7 luglio 2016;

valutati gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento;

osservato che l'articolo 1 interviene sulla materia del lavoro accessorio modificando gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che reca la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni;

considerati i dati riferiti all'utilizzo dei *voucher* per le prestazioni di lavoro

accessorio, contenuti nel *report* pubblicato il 22 marzo 2016 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché il *dossier* statistico relativo al ricorso al lavoro accessorio nel periodo tra il 2008 e il 2015, curato dall'INPS e da Veneto lavoro e pubblicato il 16 maggio 2016;

osservato che tali elaborazioni dimostrano come negli ultimi anni si sia registrata una fortissima espansione del ricorso al lavoro accessorio, che, tra il 2013 e il 2015, si è incrementato del 137 per cento in termini di lavoratori e del 142 per cento in termini di buoni orari utilizzati, a testimonianza del fatto che tale istituto si sta sempre più allontanando dalla sua configurazione originaria, che ne prevedeva l'utilizzo solo con riferimento a prestazioni di carattere occasionale in specifici settori;

rilevato che, per effetto di tale crescita, i percettori di buoni per prestazioni di lavoro accessorio nell'anno 2015 sono stati quasi un milione e 400 mila e che i buoni venduti nel medesimo anno ammontano a quasi 115 milioni, ancorché quelli effettivamente utilizzati siano poco più di 88 milioni;

espresso apprezzamento per l'intervento contenuto nell'articolo 1 del provvedimento, che ha inteso garantire la piena tracciabilità dei buoni orari per il lavoro accessorio anche al fine di contrastare fenomeni di abuso nel ricorso a tale tipologia di prestazioni lavorative, riprendendo le procedure già utilizzate per assicurare la tracciabilità del lavoro intermittente;

segnalato che, al fine di garantire effettivamente il carattere accessorio delle prestazioni di lavoro di cui agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è necessario ridurre il limite massimo dei compensi che possono essere percepiti da ciascun lavoratore nel corso di un anno civile, anche in considerazione del fatto che, dai dati statistici raccolti, solo il 2,2 per cento dei lavoratori percepisce compensi superiori a 3.000 euro annui;

ritenuto che la specialità del lavoro agricolo non possa determinare l'applicazione alle prestazioni di carattere accessorio effettuate in tale ambito di una disciplina difforme rispetto a quella prevista, con riferimento alle modalità di comunicazione preventiva delle prestazioni e ai limiti relativi alle prestazioni che possono essere rese a favore di un singolo committente, per gli imprenditori degli altri settori economici, considerando anche l'esigenza di contrastare ogni possibile utilizzo fraudolento dei buoni orari e di escludere il ricorso in via stabile a una forma di lavoro che assicura minori tutele sul piano assistenziale, previdenziale ed economico;

rilevata l'esigenza che, in linea con quanto già osservato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, sia esteso a tutti i committenti, anche non imprenditori e professionisti, il limite relativo alla prestazione di lavoro accessorio in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui;

considerato che all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è opportuno chiarire, anche in linea con le osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che nella comunicazione preventiva relativa all'utilizzo del lavoro accessorio sia compresa anche l'indicazione del momento di inizio delle

prestazioni e della loro collocazione temporale;

ritenuto necessario un complessivo ripensamento dell'istituto del lavoro accessorio che ne garantisca l'effettivo utilizzo solo per prestazioni di carattere occasionale, valutando in particolare se sia possibile escluderne l'impiego in determinate attività, identificate anche sulla base della misura dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e se sia possibile limitare il ricorso a tale fattispecie a una specifica percentuale dei lavoratori complessivamente impiegati dal committente;

condivisi i contenuti delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a), che intendono consentire la trasformazione di contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi, al fine di favorire nuove assunzioni, con la conseguente acquisizione di lavoratori con più aggiornate competenze, nei casi in cui le imprese che abbiano fatto ricorso ai contratti di tipo difensivo abbiano registrato un miglioramento della propria situazione aziendale tale da consentire l'espansione dell'organico;

rilevata l'esigenza di assicurare una adeguata fase di transizione nell'applicazione della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 e di garantire la più ampia estensione del riconoscimento delle integrazioni salariali, tenendo conto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 si completerà il superamento dell'esperienza degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che ha caratterizzato gli anni della recente crisi economica;

evidenziata l'opportunità, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, di prevedere un'estensione temporale della disciplina di carattere transitorio della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, eventualmente limitandone l'estensione a quelli che effettuino prestazioni in modo

ricorrente, anche al fine di consentire alle parti sociali di individuare adeguate forme di tutela dei lavoratori attraverso strumenti di carattere bilaterale;

ritenuto che, anche alla luce di quanto rappresentato dal Commissario straordinario dell'ISFOL nella sua audizione informale, svolta nella seduta del 14 luglio 2016, la nuova denominazione assunta dall'Istituto, che tiene conto delle nuove competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 150 del 2015, non inciderà sulla sua configurazione come ente pubblico di ricerca;

preso atto delle criticità segnalate nel corso delle audizioni informali con riguardo all'applicazione della disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, con riferimento, in particolare, alle fattispecie di lavoratori che abbandonano definitivamente il proprio posto di lavoro senza procedere alla trasmissione del modulo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015;

considerato che a tali criticità, che attengono essenzialmente a fenomeni disciplinati dalla contrattazione collettiva nell'ambito delle cause di licenziamento, potrebbe farsi fronte attraverso correttivi che incidano anche sulla disciplina del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, mantenendo in ogni caso ferma la procedura di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, che assicura adeguate garanzie in ordine alla libertà e all'autenticità della manifestazione della volontà della lavoratrice o del lavoratore;

segnalata l'opportunità di una revisione, sotto il profilo formale, della formulazione delle disposizioni del provvedimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano garantiti effettivamente il carattere accessorio e l'occasionalità delle prestazioni di lavoro di cui agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e sia rafforzata la tracciabilità dei buoni orari, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:

a) siano riformulate le disposizioni dell'articolo 48 di tale decreto al fine di prevedere che le prestazioni di lavoro accessorio non debbano dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 6.000 euro nel corso di un anno civile, nonché di applicare anche ai committenti imprenditori agricoli e ai committenti non imprenditori o professionisti l'ulteriore limite relativo alla prestazione di attività lavorative a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui;

b) siano riformulate le disposizioni del successivo articolo 49, al fine di chiarire che nella comunicazione volta a tracciare le prestazioni di lavoro accessorio siano indicati anche il momento di inizio delle prestazioni e la loro collocazione temporale nelle singole giornate, nonché di estendere la disciplina ivi prevista per i committenti imprenditori o professionisti anche ai committenti imprenditori agricoli;

c) siano individuate ulteriori misure volte ad assicurare l'effettiva occasionalità delle prestazioni di lavoro accessorio, specialmente nei casi in cui esse siano rese in favore di committenti imprenditori, verificando in particolare la possibilità di escludere il ricorso a tali prestazioni per attività che comportano lavorazioni pericolose o che richiedano particolare formazione professionale, identificate anche sulla base della misura dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevedere che i lavoratori che svolgono prestazioni di carattere accessorio non possano eccedere una specifica percentuale dei lavoratori complessivamente impiegati dal committente;

d) siano riviste le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legi-

slativo n. 81 del 2015 al fine di chiarire espressamente che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nel settore delle costruzioni;

e) si preveda che, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, siano fissate specifiche linee di indirizzo per l'attività di vigilanza relative all'utilizzo dei buoni orari di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anche attraverso l'impiego di tutti gli elementi informativi nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 2 dello schema al fine di:

1) consentire l'autorizzazione, attraverso specifici accordi stipulati in sede governativa, con l'intervento della Regione interessata, di interventi di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 4 e all'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai lavoratori di imprese operanti in aree di crisi complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che presentino piani di recupero occupazionale attraverso specifici percorsi di politiche attive del lavoro elaborati con il coinvolgimento dell'ANPAL e concordati con la Regione interessata, che prevedano il rientro al lavoro del personale ancora sospeso o ad orario ridotto, anche in conseguenza dei programmi di reindustrializzazione da attuare nell'area di crisi complessa;

2) consentire l'accesso a interventi straordinari di integrazione salariale, almeno con riferimento all'anno 2015, per i

lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

3) individuare un sistema di ammortizzatori sociali stabile e strutturato per il settore della pesca da applicare a decorrere dall'anno 2017, assicurando un'adeguata copertura dei lavoratori occupati in tale settore anche qualora siano dipendenti di imprese con meno di cinque dipendenti e nei casi di sospensione integrale delle attività, come nel caso di fermo biologico;

4) prevedere che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013;

5) riconsiderare le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 148, ai sensi delle quali la domanda per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa, consentendo di presentare la domanda entro la fine del mese successivo

a quello in cui si è verificato l'evento nei casi di sospensione o di riduzione dell'attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili, quali gli eventi meteorologici;

6) rivedere le disposizioni dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quali, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, prevedono che la sospensione o la riduzione dell'orario decorrano non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, al fine di consentire alle aziende e alle organizzazioni sindacali di individuare autonomamente la decorrenza delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro tenuto conto delle peculiarità delle diverse situazioni;

b) con riferimento al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, valuti il Governo l'opportunità di modificare le disposizioni dell'articolo 1, comma 304, ultimo periodo, della legge di stabilità 2016, al fine di incrementare fino a un massimo del 30 per cento la quota delle risorse attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quale tali enti possono disporre per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, subordinando tale possibilità alla condizione che le regioni e le province autonome abbiano comunicato che le risorse già disponibili sono sufficienti a far fronte alle richieste per l'intero anno 2016;

c) con riferimento al sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali, valuti il Governo l'opportunità di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che escludono, fino all'anno 2016, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di

cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

d) con riferimento al finanziamento del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, si valuti l'opportunità di chiarire che resta fermo il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 12, comma 1, numero 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni;

e) sia prevista un'estensione temporale della disciplina di carattere transitorio della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, eventualmente limitandone l'applicazione a quelli che prestino prestazioni in modo ricorrente, anche al fine di consentire alle parti sociali di individuare adeguate forme di tutela dei lavoratori attraverso strumenti di carattere bilaterale, anche prevedendo che l'erogazione del trattamento possa essere subordinata alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, appositamente predisposti d'intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati e che, sulla falsa riga di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i lavoratori, nei periodi di inattività, possano essere impiegati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali;

f) con riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del

2015 a tutela della libertà e dell'autenticità della manifestazione della volontà della lavoratrice o del lavoratore, valuti il Governo la possibilità di rivedere le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 26 al fine di consentire che la trasmissione dei relativi moduli possa avvenire anche per il tramite di enti pubblici, nonché di intervenire, con riferimento ai lavoratori che volontariamente abbandonino il proprio posto di lavoro senza procedere alla trasmissione del modulo di cui al medesimo articolo 26, per ridurre gli oneri derivanti da tale allontanamento, anche attraverso una revisione della disciplina del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

g) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5 dello schema, recante modificazioni al decreto legislativo n. 150 del 2015, valuti il Governo l'esigenza di rafforzare la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, incrementando gli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150;

h) con riferimento al finanziamento, in via sperimentale, dei percorsi formativi volti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza tra scuola e lavoro, previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, valuti il Governo l'opportunità di destinare maggiori risorse alla sperimentazione da condurre nell'anno 2017;

i) sotto il profilo della formulazione del testo del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « denominazione di Istituto » aggiungere la seguente: « nazionale » e all'articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole: « compiti dell'Istituto » aggiungere la seguente: « nazionale »;

2) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP. »;

3) all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: l'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (ANSUL) di cui al con le seguenti: l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, di cui all'articolo 1-bis del;

l) valuti il Governo l'opportunità di una revisione della formulazione del testo del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di migliorarne la stesura sotto il profilo formale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 311**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che, a seguito delle prime applicazioni dei decreti legislativi attuativi del *jobs act* (decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151), si sono registrate nel mercato del lavoro legittime aspettative di tutela non soddisfatte e patologie che possono e devono essere prevenute;

preso atto che lo schema in esame è finalizzato ad apportare correzioni e integrazioni ai predetti decreti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alla durata della prestazione remunerata con buoni prepagati e alla relativa comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si invita il Governo a prevedere che venga indicata l'esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell'arco della giornata indicata, specificando l'inizio e la fine della prestazione retribuita attraverso il *voucher*.

Appare altresì opportuno ripristinare, come previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 81, l'invio della documentazione alla sede dell'Ispettorato territorialmente competente anche attraverso la modalità telematica, oltre alle forme già previste. Essenziale è in ogni modo l'effettiva capacità dei servizi ispettivi di acquisire e ordinare con tempestività le comunicazioni per le conseguenti verifiche.

La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81.

Con riferimento all'articolo 43, sull'assunzione dei giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, si suggerisce al Governo di allineare l'orario di lavoro, attualmente fissato a 7 ore al giorno e 35 settimanali, alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, che stabilisce un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, si segnala che il medesimo articolo 43, comma 4, concernente la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si suggerisce pertanto di inserire una novella che chiarisca che restano in vigore anche i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il di-

ploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 81.

Con riferimento alla disciplina del contratto a termine e a quella della somministrazione di lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81, si invita il Governo a reintrodurre le fattispecie legali nelle quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, ovvero in imprese *start-up*, ovvero anche in sostituzione di lavoratori assenti.

Sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 81, si ritiene opportuno introdurre disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione della stabilità del loro rapporto di lavoro e dei connessi investimenti formativi. Si segnala altresì che, nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro vengono a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Si suggerisce pertanto l'introduzione di una norma che garantisca l'immediatezza e l'efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell'utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 2), del provvedimento in esame, si invita il Governo a valutare il superamento del rigido limite dei 24 mesi per reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale con riferimento ai contratti di solidarietà, permettendo a Governo e parti sociali eccezionali accordi in deroga sulla durata della reiterazione, valutando di volta in volta i piani industriali e le ricadute occupazionali.

Alla lettera *c*), del medesimo comma, si invita il Governo a prevedere che tra i soggetti cui spetta l'accesso ai dati sui contratti di solidarietà sia inserito anche l'ANPAL, poiché i lavoratori con contratti di solidarietà che prevedono il 50 per cento dell'orario contrattuale rientrano tra le categorie di lavoratori che sono considerate *target* dei servizi per il lavoro.

La Commissione riterrebbe opportuno cogliere quest'occasione anche per apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 148.

In via generale, si suggerisce al Governo un'attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all'età di pensione, per i quali si è interrotto l'originario programma di accompagnamento alla prestazione previdenziale con gli ammortizzatori sociali.

All'articolo 4, poi, al fine di gestire le situazioni di crisi di particolare complessità, a rilevante impatto occupazionale, si invita il Governo a stanziare risorse che consentano, nei casi indicati, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti temporali massimi previsti dal vigente articolo 4.



Si fa presente altresì che il termine di 15 giorni – per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria – dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui all’articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Si invita inoltre il Governo a modificare l’articolo 20 del decreto, prevedendo che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.

In riferimento, poi, all’articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi.

Riguardo all’articolo 43, comma 4, in merito alla durata della NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si invita il Governo ad ampliare di almeno un mese il periodo della durata della suddetta indennità di disoccupazione.

Quanto all’articolo 44, comma 6, si segnala che l’articolo 1, comma 304, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha disciplinato la possibilità per le regioni e le province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite. Si sollecita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di consentire a tali enti, fino alla fine del 2016, la possibilità di disporre di somme eccedenti la predetta quota del 5 per cento, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell’economia, e quindi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all’articolo 46, comma 1, lettera f), si rileva che l’abrogazione dell’articolo 12, comma 1, punto 3), della legge 20 maggio 1975, n. 164 ha determinato un vuoto legislativo, in quanto l’autorizzazione di spesa per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, di cui al suddetto punto 3), continua ad essere erogata, nonostante la norma sia stata abrogata. Si invita pertanto il Governo ad espungere dalla lettera f) dell’arti-

colo 46 il riferimento al punto 3) dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 164 del 1975.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo n. 149 del 2015, si suggerisce di prevedere, accanto alle funzioni di controllo già previste per il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, anche quelle mirate a vigilare sulla qualità e genuinità dei contratti di tirocinio stipulati, quale misura formativa di politica attiva, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato celate sotto forma di tirocinio. Sempre in merito al decreto legislativo n. 149 del 2015, si auspica che l'Ispettorato nazionale del lavoro, allo stato sotto la soglia della piena operatività, venga periodicamente monitorato in relazione all'efficacia del contrasto dell'evasione.

All'articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2015, si fa osservare in linea generale che l'istituto preposto alla gestione delle politiche attive per il lavoro (ANPAL), a distanza di 7 mesi dalla sua istituzione, non ha ancora raggiunto la piena funzionalità, senza poter pertanto svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento per i Servizi pubblici per l'impiego e di messa in opera di politiche di attivazione per i lavoratori disoccupati.

Con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, si sollecita il Governo a garantire contestuali politiche attive, operando affinché, in attesa che l'ANPAL raggiunga la sua piena funzionalità, anche con una norma transitoria, possano essere erogati gli assegni di ricollocazione a valere sui fondi regionali e con il coordinamento di ANPAL.

Sempre in tema di politiche attive del lavoro, pur condividendo le ulteriori funzioni attribuite all'ANPAL di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, si invita il Governo a prevedere comunque una maggiore interoperabilità tra banche dati centrali e territoriali esistenti e a definire con certezza la natura giuridica e le regole di attività dei soggetti coordinati e vigilati, data la giurisprudenza contraddittoria nel tempo.

Con riferimento all'ISFOL/INAPP e al suo compito primario di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, considerata la necessità di garantire la terzietà del valutatore rispetto al valutato, si invita il Governo a considerare l'opportunità conseguente di assicurare l'autonomia finanziaria e funzionale dei due enti. Si invita inoltre il Governo a considerare una nuova definizione dell'ISFOL più corrispondente alle funzioni assegnate, e tale da non confonderlo con organismi istituzionali di valutazione delle politiche pubbliche.

Al comma 1, lettera e), punto 2) del medesimo articolo 5, si segnala altresì al Governo di specificare che la locuzione «persone disoccupate» include sia gli inoccupati sia i giovani che sono fuori dal sistema scolastico e formativo e che sono in transizione verso il mercato del lavoro.

Al comma 1, lettera g), dell'articolo 5, si inserisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l'ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, cui affluiscono anche le banche dati contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo del decreto in esame per identificare l'Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Si segnala pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.

Si coglie infine l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si invita ad allineare la condizionalità prevista dall'articolo 22 a quella indicata all'articolo 21, comma 7, lettera c), in tema di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dal momento che tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità rientrano anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.

All'articolo 32, comma 3, in tema di tirocini, si suggerisce di espungere il riferimento dei percorsi formativi «degli anni 2015/2016 e 2016/2017», in quanto le attività di sperimentazione di alternanza scuola-lavoro non hanno ancora avuto piena funzionalità.

Con riferimento all'articolo 33, in tema di funzionamento dei Centri per l'impiego, si invita il Governo a prevedere una maggiore partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri per il funzionamento dei Centri stessi, commisurando tale partecipazione, nella misura dei due terzi, non solo ai costi del personale dipendente a tempo indeterminato, ma anche alle spese di funzionamento.

All'articolo 6 del provvedimento in esame, che contiene una modifica all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si suggerisce di inserire i Consulenti del lavoro fra i soggetti abilitati alla trasmissione della convalida telematica delle dimissioni, di cui al comma 1. Si invita poi il Governo ad integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line – alla luce del fatto che l'inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento – applicando quel criterio di delega sui «comportamenti concludenti», che non è stato considerato nel decreto delegato n. 151.

Si invita peraltro il Governo a verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, correlando l'ammontare al tempo di lavoro svolto e alla quantità della retribuzione ed esonerando fattispecie quali il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avvicinarsi delle fasi lavorative.

Conclusivamente, al fine di un miglior coordinamento legislativo, la Commissione ritiene utile suggerire talune modifiche da apportare al decreto legislativo n. 150 del 2015:

1) all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), sostituire le parole: «e gli altri soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto» con le seguenti: «, i soggetti autorizzati all'intermediazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto»;

2) all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), eliminare le parole da: «in relazione» fino a: «disoccupazione»;

3) all'articolo 19, comma 1, sostituire la frase: «lavoratori privi di impiego» con la seguente: «soggetti privi di impiego»;

4) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «delle politiche attive» con le seguenti: «delle politiche del lavoro»;

5) all'articolo 21, comma 7, lettera *d*), dopo le parole: «la decadenza dalla prestazione» inserire le seguenti: «e dallo stato di disoccupazione»;

6) all'articolo 23, comma 5, lettera *d*), sostituire le parole da: «rispetto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di cui all'articolo 25».

Con riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2015, si propone al Governo di disporre che l'accordo sindacale ai fini dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza possa essere sottoscritto anche con le rappresentanze sindacali territoriali, soprattutto con riferimento a imprese di piccole dimensioni e prive di rappresentanza sindacale aziendale.

Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi.